

A.S. 1146

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica.

Nota dell'Associazione Italiana Editori

L'accesso aperto è un elemento acquisito del panorama dell'editoria scientifica, sia a livello internazionale sia in Italia. La domanda cui occorre rispondere oggi non è se si è favorevoli o contrari all'accesso aperto, ma quali politiche, ed eventualmente quali norme, possono favorire e rendere sostenibile lo sviluppo dell'accesso aperto in relazione a obiettivi ben definiti.

Obiettivi e politiche

La Raccomandazione della Commissione europea del 17 luglio 2012¹, richiamata dalla relazione illustrativa della proposta di legge, delinea un obiettivo: rendere accessibili i risultati della ricerca "quanto prima possibile, preferibilmente subito" o al massimo entro 6 mesi dalla prima pubblicazione per le materie scientifico tecnico mediche e 12 mesi per le scienze umane e sociali.

Per realizzare gli obiettivi non prescrive una via legislativa ma raccomanda che vi siano adeguati investimenti, per (i) il pagamento delle tariffe editoriali che consentono l'accesso aperto, (ii) le infrastrutture per l'accesso aperto, (iii) la conservazione di lungo periodo e (iv) la promozione presso le comunità accademiche.

La proposta di legge si discosta dalle raccomandazioni, di cui riprende solo i periodi di embargo di 6 e 12 mesi ma destina alcune risorse solo alle infrastrutture e punta su una doppia serie di vincoli che andranno a gravare sia sugli editori sia sulle comunità scientifiche. È una scelta efficace?

La riduzione del periodo di embargo prima della ri-pubblicazione ad accesso aperto

Oggi la materia è regolata dall'art. 4 del DL 8 agosto 2013, n. 91, come radicalmente modificato in sede di conversione. Anche nel 2013, infatti, era stato proposto un obbligo di andare ad accesso aperto dopo 6 / 12 mesi, secondo le discipline. Poiché tuttavia gran parte delle migliori riviste hanno politiche editoriali con periodi di embargo più lunghi, per adempiere l'obbligo, i ricercatori avrebbero dovuto o rinunciare a pubblicare sulle migliori riviste o investire parte dei fondi di ricerca ricevuti.

La stima del costo complessivo per attuare la politica per l'accesso aperto nei termini proposti era di circa 20 milioni di euro. Per questa ragione il Senato – con voto unanime in Commissione – aveva allungato i termini dell'embargo a 18 o 24 mesi secondo le discipline. L'unanimità del voto indica che fu una decisione dettata da ragioni di sostenibilità e buon senso.

Auspichiamo che anche in questa occasione si possa correggere la norma, prevedendo – in mancanza di fondi adeguati e per non danneggiare i ricercatori italiani – un periodo di embargo più in linea con le politiche editoriali esistenti, pari a 12 / 18 mesi secondo le discipline.

¹ Cfr. "Raccomandazione della Commissione del 17 luglio 2012 sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione", https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:194:0039:0043:IT:PDF.



Limitazione della libertà contrattuale nei rapporti tra autori ed editori

Ci preme segnalare tra le diverse disposizioni inserite nella proposta di legge, l'introduzione del nuovo articolo 42-bis nella legge sul diritto d'autore (L. 633/1941), che rende nulle le clausole contrattuali dei contratti di edizione che non consentano agli autori la ripubblicazione dopo 6 / 12 mesi, secondo le discipline.

Il vincolo si applicherà solo ai contratti di diritto italiani e quindi solo alle imprese italiane in un mercato internazionale, che vede la presenza di multinazionali di grandi dimensioni che operano in giurisdizioni diverse. Un'analoga norma in Germania ha messo in difficoltà le imprese tedesche. Alcune hanno oggi spostato parti significative della propria produzione in Polonia (è il caso di De Gruyter). Nella relazione illustrativa è indicato l'obiettivo di ridurre il potere contrattuale delle grandi imprese multinazionali rispetto a quelle italiane. Questa norma va nella direzione opposta.

Conclusioni

Per le ragioni esposte, chiediamo:

Che i periodi di embargo previsti siano portati a 12 mesi per le discipline scientifico tecnico mediche e a 18 mesi per le scienze umane e sociali, per rendere sostenibile la norma per il sistema italiano della ricerca e per il sistema editoriale italiano, in un quadro di assenza di risorse aggiuntive.

Che sia cancellato il comma 2 dell'articolo unico del progetto di legge poiché il vincolo introdotto con il nuovo articolo 42-bis della legge sul diritto d'autore, applicandosi solo alle imprese italiane, le indebolirebbe nei confronti di agguerriti concorrenti stranieri e avrebbe quindi effetti negativi sul tessuto industriale del Paese.